

L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

ANNULLAMENTO DELLA COMUNICAZIONE DI RIPARTIZIONE IN DIECI RATE ANNUALI DEI CREDITI RESIDUI DERIVANTI DALLA CESSIONE O DALLO SCONTO IN FATTURA RELATIVI ALLE DETRAZIONI SPETTANTI PER TALUNI INTERVENTI EDILIZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 4, DEL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 2022, N. 176 – ANNULLAMENTO DELL'OPZIONE PER L'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE TRAMITE MODELLO F24 DEI CREDITI TRACCIABILI

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 settembre 2023

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 aprile 2023 sono state disciplinate le modalità con cui i fornitori e i cessionari devono comunicare la ripartizione in dieci rate annuali dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia stessa entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati.

Analogamente, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 3 febbraio 2022, come modificato dal successivo provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, ha previsto l'obbligo di comunicare l'opzione per la fruizione in compensazione dei crediti tracciabili, in luogo dell'ulteriore cessione dei crediti stessi.

Con il provvedimento del 22 settembre 2023, considerate le richieste pervenute dai fornitori e cessionari, titolari dei crediti, che hanno erroneamente effettuato le suddette comunicazioni, sono definite le modalità per richiederne l'annullamento da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti. In particolare, l'annullamento sarà possibile tramite un servizio web dell'Agenzia disponibile sulla "Piattaforma cessione crediti", o mediante apposito modulo.

ABILITAZIONE ALL'UTILIZZO DEI SERVIZI ON LINE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE DA PARTE DEI RAPPRESENTANTI DI PERSONE FISICHE E DELLE PERSONE DI FIDUCIA

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 settembre 2023

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 settembre 2023 viene introdotta la possibilità, per i rappresentanti e le persone di fiducia, di essere abilitati a utilizzare, nell'interesse di altre persone fisiche, anche i servizi online dell'Agenzia delle entrate-Riscossione oltre a quelli dell'Agenzia delle Entrate.

Come noto, i contribuenti che hanno difficoltà o sono impossibilitati ad accedere in prima persona alle informazioni e ai servizi on line disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate possono avvalersi, dal 2022, di una procedura che consente ad un'altra persona fisica di operare nel loro interesse.

La procedura è rivolta ai "rappresentanti", ossia i soggetti legalmente titolati a operare per conto di persone che, per motivi legali o sanitari, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali ed esercenti la responsabilità genitoriale) e alle "persone di fiducia", ossia i soggetti abilitati ad operare nell'interesse di altre persone fisiche, su espressa richiesta di queste ultime. Con il provvedimento in esame, e con un'unica istanza, è possibile ora richiedere l'abilitazione (o la disabilitazione) all'utilizzo dei servizi disponibili nelle aree riservate delle due Agenzie, con l'obiettivo di agevolare l'adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti con difficoltà nell'utilizzo dei sistemi telematici e/o con scarse competenze informatiche.

DEFINIZIONE LITI PENDENTI – TRASFER PRICING

Risposta dell'Agenzia delle Entrate ad interpello n. 437 del 26 settembre 2023

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 437 del 26 settembre 2023, fornisce a una società alcuni chiarimenti in materia di definizione agevolata liti fiscali in caso di transfer pricing: in particolare viene precisato che le sanzioni relative ai rilievi effettuati dall'Agenzia delle Entrate in materia di transfer pricing, se i connessi tributi accertati sono sottoposti a procedura amichevole avviata tra Stati (ex articoli 6 e 7 della Convenzione 23 luglio 1990, 90/436/Cee), non rientrano tra quelle definibili in maniera agevolata (articolo 1, commi da 186 a 205, legge n. 197/2022). Si tratta, infatti, di sanzioni correlate a tributi non pagati.

SUPERBONUS – ERRORE NELLA COMUNICAZIONE DI CESSIONE DEL CREDITO

Risposta dell'Agenzia delle Entrate ad interpello n. 440 del 28 settembre 2023

Con la risposta dell'Agenzia n. 440 del 28 settembre 2023, viene chiarito che, a seguito di interventi edilizi che hanno generato un credito d'imposta, se il cedente ha riscontrato degli errori nel credito ceduto e l'istituto di credito cessionario non può annullare l'accettazione del bonus, spetta allo stesso cedente riversare le somme tramite F24, con sanzioni e interessi, per "preconstituire" il credito a disposizione del cessionario.

DEFINIZIONE LITI PENDENTI

Risposta dell'Agenzia delle Entrate ad interpello n. 441 del 29 settembre 2023

Con la risposta n. 441 del 29 settembre 2023, l'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti ad una società che intende fruire della definizione agevolata delle liti tributarie pendenti in Cassazione su sanzioni collegate al tributo (articolo 1, commi da 186 a 205, della legge n. 197/2022). Le sanzioni collegate al tributo sono quelle stabilite per le violazioni che incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo. Per l'Amministrazione finanziaria, in caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata.

CERTIFICAZIONE UNICA 2024 - COMPILAZIONE DELLA SEZIONE "DATI RELATIVI AL CONIUGE E AI FAMILIARI A CARICO" – CHIARIMENTI ALLA LUCE DELLE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2021, N. 230

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 55/E del 3 ottobre 2023

La Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 55/E del 3 ottobre 2023 offre chiarimenti in merito alla corretta compilazione della sezione della Certificazione Unica dedicata ai "Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico" a seguito dell'introduzione dell'Assegno unico universale. Ripercorrendo le disposizioni normative che hanno portato a fruire dell'assegno unico universale in luogo delle detrazioni per carichi di famiglia previste dal Tuir, l'Agenzia precisa che i sostituti d'imposta debbano sempre indicare nella CU i dati relativi ai familiari che nel periodo d'imposta di riferimento sono stati fiscalmente a carico e, per i quali, come precisato nelle istruzioni della Certificazione unica, non ci siano state le condizioni per usufruire delle detrazioni per familiari a carico, indipendentemente se gli oneri siano stati riconosciuti dal sostituto nella Cu.

Infatti, un prospetto dei familiari a carico completo, nel quale risultino riportati anche i codici fiscali dei figli per i quali il contribuente fruisce dell'Assegno unico sono necessarie all'Amministrazione, per attribuire, nella dichiarazione dei redditi precompilata, le spese sostenute per i figli comunicate dai soggetti terzi – permettendo quindi al contribuente di accettare la dichiarazione proposta e beneficiare delle conseguenti agevolazioni sui controlli.


L'ESPERTO RISPONDE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

PREVIDENZA COMPLEMENTARE. DEDUCIBILITÀ PREMIO PAGATO DA TERZI

DOMANDA Si chiede di sapere se, nell'ambito della previdenza complementare, l'intestatario della polizza possa portare in deduzione l'intero importo del premio, anche nell'ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato dalla propria madre (a cui l'intestatario non è fiscalmente a carico), in favore della quale lo stesso intestatario ha rimborsato poi l'importo corrisposto tramite bonifici.

RISPOSTA L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 431 del 2020, esprimendosi in tema di detrazioni di spese sanitarie sostenute da un soggetto terzo, ha affermato che "l'onere possa considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l'esecutore materiale del pagamento, aspetto quest'ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti". Benché detto principio di prassi riguardi il tema della detrazione di spese sanitarie, si ritiene che lo stesso possa trovare applicazione anche al caso di specie, tenuto conto che sussiste la prova del rimborso del pagamento del premio, che si intende portare in deduzione dall'imponibile del reddito, da parte del beneficiario della polizza verso il soggetto terzo che ha effettuato il pagamento.

**RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ DA PARTE DEL CAF-IMPRESE**

DOMANDA Si chiede di sapere se il responsabile dell'assistenza fiscale (RAF) dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) – che non svolge l'attività professionale in forma autonoma – debba, comunque, essere iscritto anche a titolo personale al registro informatizzato dei professionisti abilitati all'apposizione del visto di conformità tenuto presso la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate.

RISPOSTA Alla luce delle istruzioni diramate dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 57 del 2009, ai fini del rilascio del visto di conformità, "il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF non è tenuto agli adempimenti previsti per coloro che intendono svolgere l'attività di assistenza fiscale in via professionale (comunicazione preventiva alle Direzioni regionali, polizza assicurativa)". In assenza di successivi documenti di prassi da parte dell'Amministrazione finanziaria, si ritiene che la predetta Circolare sia ancora valida ed efficace.

DEDUCIBILI LE RIMANENZE DONATE CON LA CESSIONE DEL RAMO D'AZIENDA

DOMANDA Un'impresa in contabilità ordinaria dona al proprio figlio un ramo di azienda comprendendo, oltre a un immobile e attrezzatura, anche la merce residua utilizzata nel settore. L'azienda donataria è gestita in contabilità semplificata. Si chiede se la merce ricevuta in donazione debba essere trattata alla stessa stregua della merce acquistata (non rimanenza iniziale) e, quindi, un costo deducibile per la nuova attività, atteso che per il donante si è trattato di un trasferimento imponibile.

RISPOSTA Con la risposta ad interpello 516/2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ad una fattispecie analoga precisando che, «l'istante - che subentra come donataria persona fisica nell'attività della madre assumendo i beni dell'azienda in continuità di valori fiscali, ai sensi dell'articolo 58 del Tuir -, possa dedurre il valore delle rimanenze finali al 31 dicembre 2017, trasferite mediante l'atto di donazione, nel periodo d'imposta 2019 e successivi. Resta fermo che tale deduzione è consentita per un ammontare pari al minore tra:

- › il valore delle rimanenze indicato nell'atto di donazione (... euro);
- › l'ammontare della perdita maturata dalla donante nel periodo d'imposta 2017 attribuibile alla integrale deduzione delle rimanenze finale, ridotta della quota utilizzata dall'impresa dante causa della donazione nei successivi periodi d'imposta (2018 e 2019) limitatamente, però, alla quota proporzionalmente ascrivibile alla integrale deduzione delle rimanenze».

Pertanto, è ammessa la deduzione del costo delle rimanenze qualora vengano soddisfatti i suddetti presupposti.



GUANTI E MASCHERINE – ALIQUOTA IVA

DOMANDA Si chiedono chiarimenti in ordine all'aliquota IVA applicabile ai guanti in lattice e mascherine chirurgiche nel 2023.

RISPOSTA Ai sensi del n. 1-ter.1 della tabella A, parte II-bis, allegata al Dpr 633/72), introdotto dall'art. 124, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è prevista un'aliquota IVA, a regime, del 5% sui cosiddetti "beni-covid19", ossia quei beni utili al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica (tra i quali: ventilatori polmonari, mascherine, termometri, saturimetri, disinfettanti per mani, guanti monouso).

Di conseguenza, è stata confermato, anche per l'anno 2023 e, salvo modifiche normative, negli anni a seguire, che alle cessioni di mascherine (chirurgiche, Ffp2 o Ffp3) debba applicarsi l'aliquota IVA del 5%.

VENDITA OCCASIONALE DI BENI

DOMANDA Si chiedono chiarimenti in ordine al corretto trattamento fiscale che deve essere seguito da venditori – non imprenditori – del vintage ciclistico, in occasione di una manifestazione dell'associazione sportiva.

RISPOSTA Per la prassi si ha esercizio abituale dell'attività ogni qualvolta un soggetto pone in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo (risoluzione ministeriale 550326/1998).

Nel caso di esercizio abituale di impresa, il venditore sarà tenuto ad aprire partita IVA e ad adempiere a tutti gli obblighi fiscali, previsti per l'esercizio dell'attività imprenditoriale.

Ove non ricorrano i requisiti, suindicati, per l'esercizio abituale di una attività di impresa, si ricade nell'ipotesi di "attività commerciale svolta in via occasionale". Se l'attività viene svolta in via occasionale si è soggetti ad adempimenti formali estremamente ridotti (si deve solamente emettere una ricevuta) e non deve essere aperta la partita IVA.

Per quanto riguarda le imposte dirette, è previsto l'esonero dalla dichiarazione, con un reddito da attività occasionale fino a 4.800 euro. Tale esonero, però, è riconosciuto solo se il reddito da provento occasionale è l'unico posseduto dal contribuente.

In caso contrario, il reddito dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi, come reddito diverso, al fine di essere assoggettato a tassazione.

